



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 97 del 01/06/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2010, n. 1167

Comune di NARDO'. Variante al P.R.G.. Delibera di C.C. n. 115 del 16.12.2005.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

“” Il Comune di Nardò, munito di P.R.G. approvato in via definitiva dalla Regione Puglia giusta Del. di G.R. n. 345 del 10.04.2001, con Delibera di C.C. n° 111 del 16/12/05, pervenuta giusta nota comunale prot. n. 3403 del 24.01.2007, ha adottato la variante al P.R.G. relativa alle determinazioni definitive inerenti variegati ambiti territoriali già oggetto di altrettante osservazioni pervenute allo stesso Comune in sede di adozione dello stesso P.R.G.

Gli atti trasmessi sono i seguenti:

1. Delibera di adozione del C.C. n. 111 del 16/12/05 avente ad oggetto “Determinazioni definitive sulle osservazioni al P.R.G. gruppo 4 e 6 punto R - 7 della Delibera di Giunta Regionale di approvazione definitiva n. 345/01. Adozione variante al P.R.G.”;
2. Delibera n. 475 del 25/07/05 avente ad oggetto “Art. 16 L.R. 56/80 - Determinazioni definitive sulle osservazioni gruppi 4 e 6 punto R-7 della Delibera di G.R. n. 345/01 di “Approvazione definitiva” del P.R.G.”;
3. Delibera di C.C. n. 70 del 06/11/06 avente ad oggetto “Determinazioni definitive sulle osservazioni gruppi 4 e 6 punto R-7 della Delibera di G.R. di approvazione definitiva del PRG. Determinazioni ex art. 16 L.R. 54/80”;
4. Pareri dei seguenti Enti:
  - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto;
  - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto;
  - Capitaneria di Porto di Gallipoli - Servizio Demanio Ambiente e Contenzioso;
  - Agenzia delle Dogane di Brindisi;
  - Provincia di Lecce - Ufficio Coordinamento Territoriale;
  - Azienda Unità Sanitaria Locale - Dipartimento di Prevenzione
5. Attestazione deposito elaborati della variante presso la Segreteria Comunale per 30 gg. e avviso all'Albo Pretorio del Comune;
6. Elaborati scritto-grafici allegati alla Del. di C.C. n.111/2005:
  - A. 1 -Relazione;
  - A. 2.1 -Schede osservazioni gruppo 6;
  - A. 2.2 -Schede osservazioni gruppo 4;
  - A. 3 -Norme Tecniche di attuazione;

- Tav. A - H Individuazione delle osservazioni per i gruppi 4 e 6 - scala 1:5.000;
- Tav. da 4.1 a 4.22 Zonizzazione - scala 1:5.000, riportanti le variazioni introdotte limitatamente alle osservazioni accolte e parzialmente accolte;
- Tav. da 6.1 a 6.14 Comparti d'intervento - zonizzazione - scala 1:2.000, riportanti le variazioni introdotte limitatamente alle osservazioni accolte e parzialmente accolte per i gruppi 4 e 6.

La variante in questione è stata sottoposta ad istruttoria tecnica da parte del Servizio Urbanistica, giusta relazione n. 07 del 16 febbraio 2010 (allegata alla presente) e che di seguito per brevità si riporta in via sintetica.

La Deliberazione di C.C. n. 111/05, come da certificazione in atti, risulta essere stata regolarmente pubblicata nonché essere stata oggetto di n. 2 osservazioni, il cui esame è stato operato con la deliberazione di C.C. n. 70 del 06.11.2006.

In proposito il SUR ha evidenziato che la variante proposta riguarda numerosi e puntuali ambiti del territorio comunale, per i quali in sede di approvazione definitiva del P.R.G. del Comune di Nardò, giusta Del. di G.R. n. 345 del 10 Aprile 2001, la Regione Puglia si è così espressa:

“Per quanto attiene ai gruppi 4) e 6), mancando le controdeduzioni e le richieste verifiche comunali, dette osservazioni non accoglibili nella presente fase, per le carenze innanzi evidenziate, potranno essere prese in considerazione successivamente con apposito provvedimento Comunale da sottoporre all'iter di variante al PRG nei modi di legge”.

Ciò premesso, al fine di una più puntuale individuazione della proposta di variante, è da intendersi necessariamente che il Comune di Nardò, sulla scorta delle indicazioni della Del. di G.R. n. 345/01, ha in effetti attivato l'iter della variante urbanistica (ex art. 16 della L.R. n. 56/80) per la rideterminazione delle scelte urbanistiche riferite a n. 34 diverse fattispecie (riferite alle n. 43 osservazioni innanzi citate), così come di seguito riportate:

Nel merito, delle diverse varianti proposte, e distinguendo le stesse secondo n. 2 diversi raggruppamenti il Servizio Urbanistica ha evidenziato quanto segue:

A. per quanto riguarda il primo gruppo di varianti, contraddistinte nella tabella innanzi riportata con i nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, già riferite a n. 9 osservazioni (proposte in sede di adozione del P.R.G. (1992) e contraddistinte nella Del. di G.R. n. 345 del 10.04.2001 al paragrafo R) con il punto n. 4)), si evidenzia che quanto proposto dal Comune di Nardò è riferito a variegate problematiche per le quali nella Del. di G.R. n. 4066 del 10.11.1998 (pag. 34 della relazione parere del CUR Ristretto). In riferimento a dette osservazioni, la Giunta si esprimeva nel senso che le stesse erano “non accoglibili in quanto superate dalle prescrizioni inerenti la fascia costiera”;

In relazione alla “fascia costiera” è, altresì, da evidenziare che nella medesima relazione parere è riportato:

“Le relative aree vanno classificate perciò zone omogenee di tipo E3-zone agricole di salvaguardia paesaggistica; ciò, sia ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 56/80 che impone limitazioni alla pianificazione nella fascia costiera dei 300 mt., ... omissis..... In relazione a quanto sopra e per contenere le previsioni insediative nei limiti della reale capacità insediativa della costa, per l'intero territorio extraurbano va riconosciuto esclusivamente lo stato di fatto fino ad oggi legittimamente consolidatosi.”

A tale proposito, nel rilevare che a fronte dei rilievi operati dalla citata relazione-parere del CUR, la documentazione scritto-grafica (Tav. A.2.2) allegata alla proposta di variante non offre alcuno “più puntuale approfondimento e chiarificazione” se non quella dell'avvenuto accoglimento da parte del Commissario ad Acta, né propone alcuna indagine sulla stato fisico-giuridico dei diversi ambiti interessati, né, ancora, propone alcuna considerazione circa quanto rilevato in riferimento al dimensionamento della “zona costiera”, il SUR ha ritenuto di non condividere la proposta di variante, in quanto le stesse risultano essere in contrasto con le prescrizioni già contenute nella Del. di G.R. n. 4066

del 10.11.1998, e riproposte nella Del. di G.R. n. 345 del 10.04.2001 di approvazione definitiva del P.R.G. del Comune di Nardò.

B. per quanto riguarda il secondo gruppo di varianti, contraddistinte nella tabella innanzi riportata con i nn. dal 7 al 34, già riferite alle n. 25 osservazioni proposte in sede di adozione del P.R.G. (1992) e contraddistinte nella Del. di G.R. n. 345 del 10.04.2001 al paragrafo R) con il punto n. 6), si evidenzia che quanto proposto dal Comune di Nardò è riferito a variegate problematiche per le quali nella Del. di G.R. n. 4066 del 10.11.1998 (pag. 34 della relazione-parere del CUR Ristretto). In riferimento a dette osservazioni la Giunta si esprimeva nel senso che "Per le sottoelencate osservazioni si ritiene di demandare all'Amministrazione Comunale in sede di controdeduzioni, di procedere ad un più puntuale approfondimento e chiarificazione in merito al contenuto di ogni singolo ricorso";

A tale proposito, si rappresenta che la documentazione scritto-grafica (Tav. A.2.1) allegata alla proposta di variante non propone, ad eccezione di pochi e limitati casi, alcuno specifico approfondimento in ordine alle esaustive motivazioni, come già rilevato nella relazione-parere del CUR, e pertanto il SUR ha ritenuto di non condividere quanto proposto fatto salvo alcune specifiche previsioni (n. 10) le cui motivazioni sono oggettivamente rilevabili dall'esame degli elaborati proposti, così come in appresso indicate:

#### Osservazioni

In riferimento alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 16/12/05 al Comune di Nardò sono state presentate osservazioni per le quali il Comune di Nardò si è determinato nei termini richiamati nella stessa deliberazione consiliare n. 111/2005.

Nel merito delle osservazioni presentate e della deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 06/11/06 relativa all'esame delle stesse osservazioni, il SUR ha ritenuto di rappresentare quanto in appresso:

- Osservazione "Ditta Manca":

la problematica sottesa (riferita alla osservazione n. 7 gruppo 6); non risulta compresa tra le varianti proposte;

- Osservazione "Consulta dell'Ambiente":

la problematica sottesa alla variante indicata con il n. 23 (riferita alla osservazione n. 176), con riferimento a quanto proposto circa la variante n. 23, deve ritenersi superata in relazione a quanto indicato nella relazione che precede circa la medesima problematica.

Successivamente gli atti sono stati sottoposti all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con proprio parere n. 07/2010 del 12/04/2010 si è espresso nei seguenti termini:

“ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, sulla scorta della relazione istruttoria del Servizio Urbanistica n. 07 del 16/02/2010 (allegata) ed in particolare facendo propria la relazione in data odierna dei relatori stessi (allegata), contenente ulteriori puntualizzazioni rispetto alla predetta relazione d'ufficio n. 07/2010.”

Di seguito si riporta integralmente la predetta relazione, a firma dei relatori Arch Cosimo Rubino e Avv. Federico Rutigliano, condivisa espressamente dal CUR:

“Con delibera G.R. 345 del 10.04.2001, la Regione ha approvato in via definitiva il P.R.G. del Comune di Nardò (LE) adottato dal Commissario ad Acta in data 03/03/1992. L'iter amministrativo che ha portato alla approvazione del P.R.G. è stato molto travagliato a causa delle osservazioni provenienti dai proprietari dei suoli interessati, alcune accolte ed altre respinte, ed a causa dei numerosi contenziosi dinanzi al T.A.R. Puglia -Sede di Lecce che in due occasioni, per quanto è stato possibile rilevare da questo ufficio, ha modificato le decisioni assunte dalla pubblica amministrazione. Alla luce di quanto innanzi, l'esame della proposta di variante al piano regolatore è stata particolarmente complessa e laboriosa, in quanto si è dovuto tener conto di numerose variabili di difficile coordinamento ed

interpretazione. Fatta questa breve premessa, prima di entrare nel merito delle varie osservazioni, è doveroso ricostruire l'iter amministrativo che ha preceduto la presente fase di richiesta di variante al P.R.G..

- La Giunta Regionale con delibera n. 4066/98, facendo propria la relazione-parere del C.U.R. reso il 14.5.98, ha approvato il P.R.G. adottato dal Comune di Nardò, richiedendo alcune modifiche e prescrizioni (elencate nella relazione-parere C.U.R. al punto N), rimettendo poi gli atti all'Autorità Comunale per gli adempimenti ex art. 16 L.R. 56/80 comma 11.

- Il Comune di Nardò con delibera del C.C. n. 11/2000 del 17.2.2000 ha fornito i chiarimenti relativi alle osservazioni contenute nella relazione-parere C.U.R. del 14.5.98. distinguendole in sette gruppi:

1. osservazioni non accolte per le motivazioni espresse dal Commissario ad acta e/o superate dalla prescrizioni del C.U.R.;

2. osservazioni accoglibili per le motivazioni adottate dal Commissario ad acta e riportate nella fase di adeguamento del P.R.G. dall'Ufficio piano appositamente incaricato;

3. osservazione n. 11 accolta dal Commissario ad acta e non accoglibile in quanto tesa alla tutela di interessi privatistici in contrasto con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione urbanistica generale;

4. osservazioni accolte dal Commissario ad acta e non accoglibili in quanto superate dalle prescrizioni inerenti alla fascia costiera: 12, 29, 38, 73, 75, 76, 134, 253, 305;

5. la numero 91 non costituisce osservazione;

6 osservazioni per le quali il C.U.R. ritiene di demandare all'Amministrazione Comunale in sede di controdeduzioni, di procedere ad un più puntuale approfondimento e chiarificazione in merito al contenuto di ogni singolo ricorso: 7, 14, 15, 26, 28, 39, 40, 42, 46, 50, 55, 65, 71, 89, 91, 93, 119, 124, 126, 131, 139, 140, 143, 166, 167, 170, 176, 178, 182, 187, 192, 196, 204, 208, 225, 227, 234, 235, 243, 244, 246, 274, 290, 291, 292, 293, 299, 1 fuori termine;

7. per quanto attiene alle osservazioni presentate direttamente all'Ufficio Urbanistico e sinteticamente riportate nella relazione -parere del C.U.R., le stesse non sono state prese in considerazione per via della mancanza delle preliminari e necessarie valutazioni consiliari previste dalla normativa vigente, da effettuarsi da parte dell'Amministrazione Comunale.

- Con delibera di G.R. n. 345 del 10.4.2001, la Regione ha approvato in via definitiva il P.R.G. accogliendo solo in parte i chiarimenti forniti e rimettendo ad ulteriori e successive determinazioni del Comune di Nardò, da esprimersi nella forma della variante urbanistica al piano approvato, tutte le osservazioni contenute nei gruppi indicati ai punti nn. 4) e 6) della delibera, testualmente: "Per quanto attiene ai gruppi 4) e 6), mancando le controdeduzioni e le richieste verifiche comunali, dette osservazioni, non accoglibili nella presente fase per le carenze innanzi evidenziate, potranno essere prese in considerazione successivamente con apposito provvedimento Comunale da sottoporre all'iter della variante al PRG nei modi di legge".

- Le osservazioni di cui ai predetti punti 4 e 6, sono state oggetto della variante approvata con delibera di C.C. n. 70/2006, a seguito di adozione al P.R.G. con Delibera C.C. n. 111/05; -Con quest'ultima delibera (111/2005) il Consiglio Comunale di Nardò -salvo poche eccezioni ha sostanzialmente riproposto quanto ebbe a determinare il Commissario ad acta (Delibera n. 1 del 3.2.93) in sede di esame delle osservazioni, nella fase precedente di approvazione definitiva del P.R.G..

- L'Ufficio istruttore ha compiuto una disamina della proposta di variante ed a tal fine ha elaborato una tabella in cui sono raggruppate n. 34 diverse fattispecie di variante. Dalla n. 1 alla n. 6 sono elencate le osservazioni di cui al gruppo 4) della delibera di G.R. 345/2001 (osservazioni nn. 12, 29, 38, 73, 75, 76, 134, 253, 305), mentre, dalla n. 7 alla n. 34 sono elencate le osservazioni di cui al gruppo 6) della citata delibera (osservazioni 14, 15, 26, 28, 39, 46, 55, 65, 71, 93, 119, 124, 126, 131, 139, 140, 143, 176, 182, 187, 196, 204, 227, 234, 235, 243, 246, 274, 290, 291, 292, 293, 299). Dalla disamina dell'ufficio istruttore sono escluse quelle non accolte dal C.C. per le quali non si propone alcuna variante (7, 42, 50, 89, 91, 166, 167, 170, 178, 192, 208, 225, 244, 1f.t.).

- Dalla disamina dell'ufficio istruttore si rileva che non risulta essere presente alcun riferimento

alla osservazione n. 40.

Tutto ciò premesso, al fine di pervenire ad un esauriente esame delle varianti proposte, le stesse sono state distinte in due gruppi:

A. Contraddistinte nella relazione dell'Ufficio dai numeri da 1 a 6 e già riferite alle osservazioni contraddistinte nel punto 4) della delibera di G.R. 345/01 (osservazioni nn. 12, 29, 38, 73, 75, 76, 134, 253, 305 - tabella A.2.2 allegata alla proposta di variante).

B. Contraddistinte nella relazione dell'Ufficio dai numeri da 7 a 34 e già riferite alle osservazioni contraddistinte nel punto 6) della delibera di G.R. n. 345/01 (osservazioni 14, 15, 26, 28, 39, 40, 46, 55, 65, 71, 93, 119, 124, 126, 131, 139, 140, 143, 176, 182, 187, 196, 204, 227, 234, 235, 243, 246, 274, 290, 291, 292, 293, 299). In questo gruppo si inserisce l'esame della osservazione n. 40.

#### ESAME VARIANTI GRUPPO A

(ex gruppo 4 -Delibera G.R. 345/01)

Passando ad un esame del merito delle diverse varianti proposte, relativamente alle osservazioni di cui al gruppo A, contraddistinte nella tabella dal n. 1 al n. 6 e già riferite alle 9 osservazioni contenute nel gruppo 4 della delibera di G.R. 345/01 è condivisibile il parere dell'Ufficio istruttore.

Quanto sopra in considerazione che tutte le proposte di variante innanzi citate, vengono riproposte negli stessi termini in cui vennero già proposte in sede di approvazione del P.R.G. ed in quella sede rigettate.

Infatti, già con Delibera n. 4066 del 10.11.98 la Giunta si era espressa nel senso che dette varianti erano: "non accoglibili in quanto superate dalle prescrizioni inerenti la fascia costiera".

Il C.C. ha sostanzialmente confermato e riproposto i pareri espressi dal Commissario ad Acta prima dell'approvazione da parte della Giunta Regionale. Ciò, è la dimostrazione che quanto si propone in variante, per la fattispecie non tiene conto dei contenuti e indirizzi dettati dalla Regione in sede di approvazione definitiva del PRG.

In conclusione si ritiene quindi di condividere le indicazioni dell'Ufficio istruttore quando afferma che, a fronte delle prescrizioni già formulate al Comune di Nardò, la documentazione scritto-grafica (tav. A.2.2) allegata alla proposta di variante non offre alcun elemento di chiarificazione rispetto a quanto già prospettato dal Commissario ad acta, né propone alcuna indagine sullo stato fisico-giuridico dei diversi ambiti interessati.

Si propone quindi di esprimere parere sfavorevole alle proposte di variante indicate come GRUPPO A (ex gruppo 4), in quanto le stesse risultano essere in contrasto con le prescrizioni già contenute nella delibera di G.R. n. 345 del 10.4.2001 con la quale è stato approvato in via definitiva il P.R.G. del Comune di Nardò.

#### ESAME OSSERVAZIONI GRUPPO B

(ex gruppo 6 -Delibera G.R. 345/01)

Passando ad un esame del merito delle diverse varianti proposte, relativamente alle osservazioni di cui al gruppo B, contraddistinte nella tabella dal n. 7 al n. 34 e già riferite alle osservazioni contenute nel gruppo 6 della delibera di G.R. 345/01 è complessivamente condivisibile il parere dell'Ufficio istruttore, fermo restando le precisazioni di seguito indicate.

- per le varianti di cui alle osservazioni n. 14, 119, 124, 126, 131, 176, 204, 235, 243, 293, 290, 299 (ex gruppo 6), si condivide il parere dell'Ufficio, secondo il quale le motivazioni per dette proposte risultano esaurienti già dall'esame degli elaborati grafici.

- per la variante di cui alla osservazione n. 65, nel condividere il parere dell'Ufficio, preso atto di quanto statuito dal TAR/Puglia - sede di Lecce con sentenza n. 2087/2004, si rileva che la riproposizione delle aree come zona omogenea C5, risulta carente di motivazioni in merito alla sostenibilità dell'insediamento in rapporto al dimensionamento del Piano.

- per la variante di cui alla osservazione n. 26, si ritiene di condividere l'accoglimento della stessa che comporta la ritipizzazione dell'area come zona omogenea B20 "residenziali a carattere intensivo" ex art. 57 N.T.A., in quanto sull'area in questione, così come dichiarato dal Comune, insiste un manufatto regolarmente assentito.
- per la variante di cui alla osservazione n. 28, si ritiene di condividere l'accoglimento della stessa che comporta la ritipizzazione dell'area come zona omogenea B11 "residenziali urbane di completamento" ex art. 49 N.T.A., in quanto sull'area in questione, così come dichiarato dal Comune, insiste un manufatto regolarmente assentito.
- per le varianti di cui alle osservazioni n. 139, 140, 143, 227, si ritiene di condividere l'accoglimento della stessa, motivata con il richiamo all'art. 31 della Legge 1150/1942, che comporta la ritipizzazione dell'area come zona omogenea B21bis con la precisazione che, fermo restando il principio generale in esso contenuto, in sede di controdeduzioni, il Consiglio Comunale è invitato a voler fornire un puntuale quadro ricognitivo degli atti autorizzativi rilasciati e della data di inizio dei lavori per ciascun intervento edilizio, avendo cura di rappresentare anche la effettiva situazione e superficie di pertinenza.
- per la variante di cui alla osservazione n. 39, tenuto conto della sentenza n. 2086/2004 del TAR/Puglia - Sede di Lecce, si ritiene di accogliere parzialmente la stessa nei termini di riconoscimento dello stato di fatto, come riveniente dalla C.E. n. 89/90, ivi comprese le relative aree di pertinenza assentite, con ritipizzazione delle restanti aree come zona omogenea B22 "turistico residenziale" ex art. 59 N.T.A..
- per la variante di cui alla osservazione n. 40, si ritiene di condividere l'accoglimento della stessa che comporta la inclusione della zona omogenea F14 nel Comparto n. 55, in quanto la stessa comporta una opportuna redistribuzione degli utili e degli oneri all'interno del comparto nonché la eliminazione di un vincolo espropriativo con risparmio per l'ente locale.
- per la variante di cui alla osservazione n. 55, si ritiene di condividere l'accoglimento parziale della stessa per le identiche ragioni, coerentemente con quanto rilevato dall'ufficio circa la osservazione n. 131.
- per la variante di cui alla osservazione n. 234, si ritiene di condividere l'accoglimento della stessa che comporta la ritipizzazione dell'area come zona omogenea agricola E2, a condizione che gli interventi edilizi inerenti la Masseria Sarparea De Pandi siano esclusivamente di natura conservativa e ciò in relazione al significativo valore storico architettonico segnalato.
- per le varianti di cui alle osservazioni n. 291 e 292, si ritiene di condividere l'accoglimento della stessa che comporta la ritipizzazione di una modestissima superficie come zona omogenea B27. In definitiva, fatto salve le precisazioni innanzi riportate, per quanto riguarda il Gruppo B (ex gruppo 4) si ritiene di accogliere le proposte di variante relative alle osservazioni n. 14, 26, 28, 39, 40, 55, 119, 124, 126, 131, 139, 140, 143, 176, 204, 227, 234, 235, 243, 290, 291, 292, 293 e 299.

Sulla scorta di quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare -ai sensi dell'art.16 della L.R. n.56/80 -la variante al P.R.G. per variegati ambiti puntuali, adottata dal Comune di Nardò (Le) con delibera di C.C. n. 111 del 16/12/2005, nei termini del parere del C.U.R. n. 07/2010, qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento"

Altresì, in ordine alle osservazioni, si propone alla Giunta di esprimersi nei termini di quanto espresso dal SUR e condiviso dal CUR con il predetto parere n. 07/2010.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 -comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.””

## LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;
- DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la Variante al PRG del Comune di Nardò adottata con Del. di C.C. n. 111 del 16.12.2005 nei termini e per le motivazioni di cui al parere del C.U.R. n.07/2010, parte integrante del presente provvedimento, che qui per economia espositiva deve intendersi integralmente trascritto;
- DI RICHIEDERE al Consiglio Comunale di Nardò di esprimersi, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.56/80 circa le modifiche e/o precisazioni indicate dal Comitato Urbanistico Regionale con il parere n. 07/2010;
- DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Nardò, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunt  
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola